

Regolamento n. 58

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le presenti norme regolamentari, nel rispetto della normativa vigente in materia, disciplinano l'esercizio di alcune funzioni amministrative delegate - ai sensi dell'art. 170, comma 3 della L.R. 3/99 - relative agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

Art. 2 Nuove concessioni - potenziamenti.

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, devono essere presentate alla Provincia di Ravenna corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o, in caso di viabilità data in concessione, della Società titolare della concessione autostradale nonché dei pareri dei Vigili del Fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'Ufficio tecnico di Finanza, in merito agli aspetti tecnico-fiscali, dell'Azienda Sanitaria Locale in merito agli aspetti sanitari, dell'A.R.P.A. in merito agli aspetti ambientali e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ovvero della Commissione Comunale Integrata secondo le rispettive competenze, solo qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2. Alle domande devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
- b) adeguata relazione tecnica sull'impianto;
- c) documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
- d) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente qualora sia richiesta l'installazione dei prodotti gpl e/o metano.

3. La nuova concessione non può essere assentita qualora l'area interessata al nuovo impianto non rispetti le distanze da altro impianto fissate dall'Anas o dalla Società titolare della concessione autostradale;

4. Il rilascio della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'art 6, comma 1.

5. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il Dirigente del Settore Attività Produttive della Provincia di Ravenna, provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente e agli Enti ed Uffici di cui al comma 1.

Art. 3 **Modifiche impianti.**

1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche:
 - a) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
 - b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
 - c) installazione di apparecchi accettatori di carta di credito;
 - d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
 - e) sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi e/o degli erogatori;
 - f) sostituzione e aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
 - g) sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
 - h) installazione apparecchiature self-service post pagamento;
 - i) installazione delle apparecchiature self-service prepagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;
 - j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.
2. Le suddette modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti e), f), h), i), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
3. Tali modifiche devono essere preventivamente all'effettuazione dei lavori, comunicate alla Provincia di Ravenna, nonché ai Vigili del Fuoco, all'Ufficio Tecnico di Finanza, alla Società titolare della concessione autostradale o all'ANAS, all'Azienda Sanitaria Locale e all'A.R.P.A., e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, sanitarie e ambientali.
4. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non può in alcun modo essere considerata modifica e deve essere autorizzata.

Art. 4 **Trasferimento titolarità della concessione.**

1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata alla Provincia di Ravenna e sottoscritta dal cedente e dal cessionario e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale di carburanti.
2. La domanda deve essere corredata da:
 - a) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto trasferimento di proprietà delle attrezzature, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 1269/1971;
 - c) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il cessionario è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/1971;
 - d) indicazione della composizione dell'impianto;
 - e) controfirma del legale rappresentante della società uscente;
 - f) parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza;
3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

4. Il trasferimento non può essere autorizzato qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritenga che si determini una concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto nella rete autostradale.

5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione il Dirigente del Settore Attività Produttive della Provincia di Ravenna provvede al trasferimento della titolarità della concessione inviandone copia al cessionario, al cedente e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 5 **Rinnovo concessione.**

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata alla Provincia di Ravenna almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.

2. La domanda deve essere corredata da:

a) assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS, alla permanenza dell'impianto;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/1971;

c) pareri o richiesta di parere inviata ai Vigili del Fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, all'Ufficio Tecnico di Finanza, in merito agli aspetti tecnico-fiscali, all'Azienda Sanitaria Locale in merito agli aspetti sanitari, all'A.R.P.A. in merito agli aspetti ambientali e alla Commissione Provinciale per i Beni Ambientali ovvero alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici secondo le rispettive competenze qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3. Il rinnovo della concessione è subordinato all'effettiva acquisizione dei pareri di cui al punto c) del precedente comma 2 e all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'art 6, comma 1.

4. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa della citata documentazione il Dirigente del Settore Attività Produttive della Provincia di Ravenna provvede al rinnovo della concessione, previo accertamento di cui al comma 3, inviandone copia al concessionario e agli Enti ed Uffici di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 6 **Commissione di collaudo.**

1. La Commissione di Collaudo, nominata con atto del Presidente della Provincia di Ravenna é composta da:

a) Dirigente del Settore Attività Produttive della Provincia, o chi ne fa le veci, che funge da presidente;

b) Dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio o suo delegato, individuato tra il personale con competenza specifica in servizio presso l'ufficio;

c) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso il comando;

d) Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale - dipartimento Sanita' Pubblica Impiantistica - competente per territorio o suo delegato, in qualità di esperto;

- e) Dirigente dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale competente per territorio o suo delegato, in qualità di esperto;
 - f) Addetto al Servizio Attività Produttive della Provincia di Ravenna con funzioni di segretario.
2. Al collaudo assiste un rappresentante della ditta richiedente e un rappresentante dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale.
 3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti amministrazioni.

Art. 7

Procedura di collaudo.

1. I nuovi impianti, e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione, non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al Dirigente del Settore Attività Produttive della Provincia di Ravenna, del collaudo da parte della Commissione di Collaudo, come disciplinata dall'art. 6.
2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro due mesi dalla richiesta.
3. Le convocazioni ed il relativo collaudo possono riguardare anche più impianti, tenuto conto della loro collocazione geografica sul territorio.
- 4 I rappresentanti delle Amministrazioni che compongono la Commissione di Collaudo esprimono parere in seguito all'effettuazione del sopralluogo. L'esito del collaudo viene verbalizzato a cura del segretario della Commissione di Collaudo.
5. Se il parere di conformità non è espresso all'unanimità, o si riscontrino impedimenti al funzionamento, tali da non pregiudicare l'esercizio dell'impianto, si fa luogo all'esercizio provvisorio. Vengono individuate le prescrizioni necessarie per poter autorizzare definitivamente l'impianto all'esercizio dandone specifica indicazione nel verbale.
- 6 L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto viene rilasciata a seguito dell'effettuazione del collaudo con esito positivo, ovvero a seguito della comunicazione del concessionario di aver posto in esito le prescrizioni previste nel verbale.

Art. 8

Esercizio provvisorio.

1. Il Dirigente del Settore Attività Produttive della Provincia di Ravenna, in seguito a domanda del concessionario, corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a novanta giorni, prorogabile una sola volta, qualora ricorrano i seguenti casi:
 - a) si realizzi ristrutturazione totale dell'impianto;
 - b) decorrano i termini di effettuazione del collaudo;
 - c) in seguito all'effettuazione del collaudo, quando:
 - il parere di conformità non sia espresso all'unanimità;
 - sussista l'esigenza di ulteriori adeguamenti per il funzionamento a regime, tali da non pregiudicare l'esercizio provvisorio dell'impianto.

Art. 9
Norma finale.

1. Per quanto non espressamente citato nel presente provvedimento vanno applicate le norme contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente le norme di esecuzione del citato art. 16.

Art. 10
Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.